

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI AD ALTA TECNOLOGIA A
GARANZIA DELLA PRESTAZIONE DA EFFETTUARE
PRESSO L’I.R.C.C.S. “SAVERIO DE BELLIS”.**

CIG: 96810742FF - CUI: S00565330727202300009.

CONTRATTO D’APPALTO

Indice

Art.1.	Premesse	4
Art.2.	Oggetto del Contratto	5
Art.3.	Allegati	5
Art.4.	Definizioni	6
Art.5.	Contratto: luogo dell'adempimento, termine per l'adempimento, esecuzione	6
Art.6.	Condizioni del Servizio	7
Art.7.	Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	8
Art.8.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	8
Art.9.	Fornitura: verifiche, installazione, consegna	8
Art.10.	Modalità di esecuzione dei lavori (ove previsti)	9
Art.11.	Responsabile tecnico	10
Art.12.	Penali	10
Art.12.1.	<i>Penalità nella realizzazione della fornitura</i>	10
Art.12.2.	<i>Penalità per parziale difformità della erogazione delle prestazioni contrattuali.</i>	
Art.12.3.	<i>Modalità di erogazione delle penali</i>	
Art.13.	Cauzione - polizza assicurativa	10
Art.14.	Subappalto (se del caso)	11
Art.15.	Corrispettivi.....	12
Art.16.	Fatturazione e pagamenti	12
Art.16.1.	<i>fatturazione per erogazione di servizi</i>	12
Art.17.	Divieto di cessione del contratto	13
Art.18.	Cessione del credito derivante da contratto.....	13
Art.19.	Brevetti industriali e diritti d'autore	13
Art.20.	Riservatezza	14
Art.21.	Trattamento dei dati personali	14
Art.22.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	15
Art.23.	Risoluzione del contratto	15
Art.24.	Recesso	16
Art.25.	Oneri fiscali e spese contrattuali.....	16
Art.26.	Foro competente	17
Art.27.	Clausola finale	17

Il presente contratto d'affidamento (qui di seguito denominato "Contratto") viene stipulato in data 14/11/2023 (qui di seguito denominata "Data di entrata in vigore")

TRA:

Polygon S.p.A., Mandataria del RTI Polygon S.p.A. POLYGON S.p.A. (sede legale in Roma (00142) Via Laurentina, 456/458, partita I.V.A. 06915071002) - ME.DI.COM. s.r.l. (sede legale in BARI (70124) Viale De Laurentis, 21/V, partita I.V.A. 03470130729), giusto atto notarile Rep. N.31.084 del 11/10/2023 Notaio Dott.ssa Federica Spinaci di Roma), qui rappresentata dal Legale Rappresentante dott. Armando Ardesi, nato a Brescia il 12/04/1963 e domiciliato per la carica presso la sede della società,

sede legale RTI Polygon S.p.A. in	00142 ROMA (RM) _____
Via	<u>V i a</u> _____ <u>L a u r e n t i n a</u>
<u>N . 4 5 6 / 4 5 8</u>	
Recapito telefonico	06.544081 _____
Fax	06.54408214 _____
PEC	<u>polygon.ts@legalmail.it</u>

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ROMA al n. 06915071002 - REA RM-998707 - P. IVA 06915071002 domiciliata ai fini del presente atto in ROMA (RM) VIA LAURENTINA N.456/458 (qui di seguito denominato "Fornitore").

E

L'Ente Ospedaliero "S. de Bellis" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Ente di Diritto Pubblico, giusto D.M. del 31 marzo 1982, con sede in Castellana Grotte alla via Turi n. 27, codice fiscale e partita iva 00565330727, in persona del Legale Rappresentante pro tempore nonché Direttore Generale dell'Ente, Dott. Tommaso Antonio Stallone, nato a Bisceglie il 28/08/1964, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" per il presente atto (qui di seguito denominato "Amministrazione contraente" o AC).

Art.1. Premesse.

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente contratto e nel Disciplinare di gara, il contratto stesso è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'aggiudicatario:

- a) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo contratto viene chiamato in modo abbreviato "c.c.").
- b) Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".
- c) Decreto Legislativo n.81/08 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni.
- d) D. Lgs 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
- e) Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e D.lgs..11 maggio 1999 n.135 e successive (tutela della privacy) modificazioni ed integrazioni.
- f) D.P.R. 14 gennaio 1997 e successive integrazioni e modificazioni, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni,in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", in G.U. 20/2/1997 n. 42 S.O.
- g) D.Lgs. n. 46 del 1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE sul marchio "CE") e successive modifiche ed integrazioni.
- h) Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- i) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".
- j) D. Lgs 26 maggio 2000, n. 187, "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni connesse ad esposizioni mediche".
- k) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- l) D.Lgs. 231/2002, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
- m) Decreto ministeriale 18 settembre 2002 in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27-9-2002, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubblichee private".
- n) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI ...) ed in particolare CEI 62-5, CEI 62-35 e CEI 62-36.
- o) Norme tecniche sulla progettazione e realizzazione degli impianti di gas medicali: UNI EN 737-3.
- p) D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme di emanazione regionale che disciplinano gli appalti pubblici, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali in materia di trattamento economico dei lavoratori, e accreditamento delle strutture sanitarie.



Art.2. Oggetto del Contratto

Dandosi atto che:

- La AC ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ad alta tecnologia, a garanzia della prestazione da effettuare presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA), della durata di 6 anni + un ulteriore anno opzionale di proroga tecnica;
- Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con delibera n.573 del 01/08/2023 La AC ha approvato l'aggiudicazione al RTI Polygon S.p.A. - ME.DI.COM. s.r.l. sulla base dell'offerta da costei presentata.
- Il RTI ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di €.716.971,49.

1. Il presente contratto:

- ha per oggetto: l'affidamento, da parte della AC, alla RTI Polygon S.p.A. - ME.DI.COM. s.r.l., che accetta, del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ad alta tecnologia, a garanzia della prestazione da effettuare presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA), della durata di 6 anni + un ulteriore anno opzionale di proroga tecnica;
- definisce la disciplina, normativa e contrattuale, relativa alla prestazione dei Servizi secondo le modalità previste dal presente atto e dai suoi allegati.

2. Conseguentemente il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente:

- A fornire le attività di servizio previste dal disciplinare tecnico e suoi allegati, nelle forme proposte dal RTI con la propria proposta migliorativa espressa in sede di gara;
- A fornire il personale, sia operante in loco che in remoto, in numero e con la qualifica necessaria a, così come offerto in sede di gara, offrire il dovuto contributo in termini di assistenza, affiancamento, formazione e aggiornamento del personale della SA;
- a procedere all'espletamento di tutti i servizi di che trattasi, nessuno escluso, presso i locali espressamente indicati nella documentazione tecnica di gara, in relazione ai quali dovrà garantirne la piena e corretta realizzazione. A tal fine il Fornitore si assume l'obbligo di garantire per tutta la durata contrattuale, alle condizioni e termini meglio specificate nella offerta tecnica, il buon esito dei servizi richiesti.

3. Nessun emendamento al presente Contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo approvazione per iscritto dalla parte interessata; la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

Art.3. Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- Allegato 1: Offerta Economica del Fornitore;
- Allegato 2: Offerta tecnico – organizzativa del Fornitore;
- Allegato 3: deposito cauzionale definitivo, dell'importo di €.716.971,49, costituito secondo le modalità previste dal disciplinare di gara;
- Allegato 4: copia del documento di valutazione dei rischi specifici redatto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;



- Allegato 5 Polizza assicurativa;
- Allegato 6 Disciplinare di gara.

Inoltre, la disciplina tra i contraenti è altresì soggetta a tutte le dichiarazioni, le certificazioni e gli impegni assunti dal RTI con la documentazione di gara, che, detenuta presso gli uffici della Amministrazione Contraente, qui si considera richiamata esplicitamente.

Si intende che, in caso di discordanza tra elementi indicati in diversi documenti tra quelli richiamati in precedenza, varranno le prescrizioni più favorevoli alla amministrazione contraente.

Art.4. Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
 - a) **Amministrazione aggiudicatrice/contraente/Stazione Appaltante:** L'IRCCS;
 - b) **Contratto:** il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - c) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - d) **Parti:** Fornitore e Amministrazione Contraente;
 - e) **Beni:** la/le apparecchiatura/e oggetto della gara con le caratteristiche proposte dal Fornitore nella propria offerta tecnica;
 - f) **Offerta Tecnica:** il documento contenente la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dal Fornitore allegata al presente contratto;
 - g) **Offerta economica:** il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal Fornitore allegata al presente contratto;
 - h) **Manutenzione:** la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare una entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
 - i) **Manutenzione correttiva:** la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui possa eseguire una funzione richiesta;
 - j) **Manutenzione preventiva:** la manutenzione eseguita a livelli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità;
 - k) **Servizi:** i servizi previsti dalla offerta tecnica dal RTI, compresi i servizi di assistenza tecnica e di supporto operativo.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato negli stessi Allegati, tranne il caso in cui singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

Art.5. Contratto: luogo dell'adempimento, termine per l'adempimento, esecuzione

1. Le obbligazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore in favore della AC, agli indirizzi indicati dal disciplinare di gara.

Il Fornitore si impegna ad effettuare i servizi secondo le modalità e la tempistica indicata nella propria proposta tecnico – organizzativa, per una durata di sei anni, decorrenti dal momento della stipula del contratto, oppure dal momento di effettiva presa in consegna del cantiere se non coincidente con il momento della stipula del contratto, più uno (1) anno opzionale di proroga a discrezione dell'Amministrazione appaltante.

2. Rimane facoltà dell'amministrazione contraente, durante il tempo di validità del contratto, procedere all'affidamento di prestazioni complementari con le modalità previste nel disciplinare di gara all'art. 1.4 – "Opzioni".

Art.6. Condizioni del Servizio

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri rischi relativi alla fornitura dei Servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigentie secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica nonché nel presente Contratto.
3. Le Apparecchiature utilizzate dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il Fornitore dichiara di:
 - ❖ aver preventivamente acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economicadel Servizio oggetto di gara;
 - ❖ aver preventivamente valutato l'alea della prestazione;
 - ❖ aver conseguentemente formulato una consapevole offerta;

riconosce, pertanto, che, non potrà avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente;

e rinuncia sin da ora agli eventuali diritti di cui all'art. 1664 c.c.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dell'Amministrazione contraente; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con i responsabili degli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso, e sempre dotato di **cartellino di riconoscimento** riportante: a) logo della stazione appaltante; b) nome dal RTI appaltatrice, c) qualifica professionale dell'operatore, d) un riferimento che consenta di risalire alla identità del titolare nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy (ad esempio, numero di matricola).
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
9. Le medesime dovranno essere supportate dal personale tecnico qualificato, in numero e con la qualifica professionale previsti in sede di offerta tecnica, che dovrà essere disponibile nei luoghi dell'installazione delleapparecchiature per tutto il periodo della validità del contratto,

al fine di garantire il corretto funzionamento, l'addestramento delle figure necessarie alla gestione dei sistemi forniti ed il ripristino in tempi brevi nel caso di avarie o malfunzionamenti.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art.7. Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
 - a) effettuare, prima dell'esecuzione dei servizi, tutti i controlli e le verifiche di buon funzionamento delle attrezzature, comprese le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme in vigore;
 - b) fornire adeguata formazione al proprio personale tecnico al fine di consentire a quest'ultimo di operare in modo corretto sulle apparecchiature;
 - c) manlevare l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati, ovvero a danni derivanti da difetti dei beni forniti o dalle opere (edili, elettrici, idraulici e del genere impiantistico) di installazione eseguite ed anche dai danni che dovessero essere causati, a terzi o al personale dipendente dell'Amministrazione beneficiaria, dal proprio personale dipendente utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - d) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraente/beneficiaria le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

Art.8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art.9. Fornitura: verifiche, installazione, consegna (ove previsti)

1. La fornitura/servizio oggetto del presente contratto:
 - dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico;
 - dovrà essere esattamente installata e consegnata presso l'U.O. la cui ubicazione è riportata negli allegati;

- si intenderà comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e messa in esercizio.
2. Il Fornitore dovrà curare e provvedere, previo accordo con l'UOSVA "Gestione Servizi Tecnici" della Amministrazione contraente, al ricevimento delle attrezzature sul luogo di installazione. E' a carico del Fornitore la responsabilità di curare la consegna negli ambienti deputati ad accogliere le forniture, per cui non saranno accettate consegne effettuate da vettori terzi senza la presenza di personale del Fornitore, né saranno accettate consegne effettuate in luoghi diversi da quelli concordati in sede di offerta.
 3. All'arrivo delle attrezzature sul luogo di installazione, la Amministrazione contraente constaterà solamente la/e distinta/e di spedizione, restando a carico del Fornitore la constatazione ed ispezione del contenuto, la presa in carico e la relativa custodia per tutto il periodo necessario fino al completamento del collaudo con esito positivo. All'arrivo delle forniture presso la sede della AC, queste dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto.
 4. Nell'ambito del presente contratto, si definisce "consegna" dei beni il momento in cui, avvenuto e sottoscritto il collaudo di accettazione senza riserve, i medesimi entrano nella disponibilità della AC.
 5. Ai fini della verifica del rispetto dei termini massimi di consegna della fornitura finita (chiavi in mano), fa fede il termine di cui al precedente punto. **Il mancato rispetto dei termini massimi indicati in sede di gara nella proposta tecnico – organizzativa, come riportati nel precedente art. 5**, comporterà la applicazione delle penali di seguito indicate. La data e l'ora di consegna dovranno essere comunicati alla AC con un anticipo di almeno cinque giorni.
 6. Costituiscono giusta causa per il differimento dei termini di consegna della fornitura finita, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione contraente. Per attivare la richiesta di differimento dei termini ai sensi del presente comma, il Fornitore rimane obbligato rispettare come termine ultimomassimo il 5° giorno precedente dalla data fissata nel presente contratto.
 7. Al momento della consegna, la fornitura finita dovrà essere accompagnata dai documenti necessari all'Amministrazione Contraente per la verifica della rispondenza tra quanto offerto e quanto consegnato dal Fornitore. Contestualmente alla consegna, i beni dovranno essere accompagnati da tutta la documentazione attestante la conformità delle Apparecchiature e/o degli Arredi che la compongono alle norme di legge, ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.
 8. All'atto della consegna della fornitura finita, il Fornitore dovrà redigere un apposito verbale, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, a mezzo del quale si procederà alla verifica della regolarità formale di quanto consegnato.

Art.10. Modalità di esecuzione dei lavori (ove previsti)

La esecuzione di lavori edili e/o impiantistici, ove previsti, è soggetta alle normative in materia di lavori pubblici. Di conseguenza, il RTI aggiudicatario, oppure il RTI deputato a realizzare tale parte d'opera, deve essere qualificata e improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente (art. 40 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006).

In ogni caso, sono a carico del RTI tutte le attività edili e impiantistiche necessarie per la installazione e la messa in funzione delle attrezzature offerte, comprese le assistenze murarie e impiantistiche.

Dovrà essere attestata l'esistenza nei soggetti qualificati di:

- a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;



de Bellis - Castellana Grotte

- b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

I lavori edili devono essere seguiti, per conto della fornitrice, da un Responsabile dei Lavori dotato delle necessarie professionalità, il cui nominativo deve essere indicato almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

Laddove dovuto, deve altresì essere nominato un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dotato delle qualificazioni previste dal D. LGS. 494/96 e s. m. e i.

Le spese per la progettazione, per la nomina del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore gravano sulla RTI offerente, che ne assume la diretta ed esclusiva responsabilità.

Nei casi in cui sia prevista una attività di realizzazione e/o di modifica degli impianti di gas medicali, si ricorda che, ai sensi della norma UNI 737-3, l'impianto di distribuzione dei gas medicali è considerato dispositivo medico, soggetto pertanto alle disposizioni del D. LGS. 46/97. Di conseguenza, laddove tra le opere di installazione sia contemplata la connessione all'impianto dei gas medicali, gli elaborati "as built" che saranno consegnati al termine delle opere dovranno riferirsi all'intero impianto, e non al solo segmento di connessione. A tale scopo, la stazione contraente fornirà gli elaborati delle parti di propria competenza.

E' a carico del RTI l'eventuale progetto redatto da un esperto Qualificato nei casi in cui tale adempimento è previsto, ovvero è obbligo dal RTI fornire all'Esperto Qualificato della Stazione Appaltante ogni informazione e /o elaborato necessari per l'espletamento delle attività di competenza.

E' a carico del RTI l'ottenimento di ogni permesso o autorizzazione propedeutica alla realizzazione delle opere di installazione.

Art.11. Responsabile tecnico

1. L'Amministrazione contraente nomina un Responsabile Tecnico nella conduzione del presente contratto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della venditrice fino alla conclusione del rapporto contrattuale, nella persona del P.O. dell'UOSVA "Gestione Servizi Tecnici" o suo incaricato.
2. Il Fornitore nomina un Responsabile Tecnico nella conduzione del presente contratto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della AC fino alla conclusione del rapporto contrattuale, nella persona di _____.

Art.12. Penali

Le penalità nella esecuzione del Servizio sono indicate nel capitolato tecnico.

Art.13. Cauzione - polizza assicurativa

CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, con le modalità previste dal disciplinare di gara, n.PC4JLIM2 del 23/10/2023, della Zurich Insurance plc, per una somma garantita di €.716.971,49. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale.

Detta cauzione opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente contratto.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'impresa, con ogni più ampia

conseguenza in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso in forma scritta da parte dell'Azienda.

Lo svincolo della cauzione definitiva anzidetta sarà disposto da questo Istituto su espressa richiesta dell'impresa aggiudicataria solo dopo la verifica di corretto e regolare adempimento della fornitura.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali, o per qualsiasi altra causa, il RTI fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà dell'Azienda incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

POLIZZA ASSICURATIVA. A garanzia dei danni che si dovessero verificare a persone o a cose a seguito di errata manutenzione o da mancata manutenzione, il Fornitore medesimo ha prestato la polizza assicurativa n. 812C391 del 31.12.2017 della Zurich Insurance PLC. Il massimale della polizza assicurativa è pari a €. 50.000.000,00.

Art.14. Subappalto (se del caso)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e autorizzato dalla SA, intende avvalersi del subappalto,
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, anche in materia di antimafia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti dell'Amministrazione contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto il Fornitore, con il presente atto, assume ogni responsabilità civile in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente/beneficiaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con l'esecuzione del Servizio oggetto dell'appalto.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
6. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara.
8. Valgono, in ogni caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.



Art.15. Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente, in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto:
 - è quello riportato nell'offerta economica formulata dal RTI in sede di gara, allegata quale parte integrante del presente contratto, pari ad €2.640.000,00 oltre €1.752,00 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva al 22%, e sarà versato solo a seguito dell'esito favorevole delle verifiche eseguite dalla SA;
 - è comprensivo, anche, della assistenza tecnica, della formazione operatori e di ogni altra prestazione descritta nella offerta tecnica dal RTI e/o nella documentazione di gara;
 - si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale e che lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore.
2. I prezzi offerti e fissati al momento dell'aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto. A partire dal secondo anno saranno assoggettati alla revisione annuale sulla base degli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fatte salve le eventuali future modificazioni normative (cfr. art. 9 CSA).

Art.16. Fatturazione e pagamenti

Art.16.1. fatturazione per erogazione di servizi.

1. il pagamento del corrispettivo per le fatturazioni per fornitura di servizi sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo (conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto) dopo le verifiche effettuate dalla SA, con cadenza trimestrale posticipata, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura presso il protocollo della SA, e bonificato sui seguenti conti corrente:
 - POLYGON S.p.A: Banca Popolare di Sondrio, IT5900569603211000004087X17 Le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato è Armando Ardesi, C.F. RDSRND63D12B157N, nato a Brescia il 12/04/1963, residente a Milano 20133 in Via Ajaccio n. 13; Aldo Mattia, nato a Roma, il 6 marzo 1969, C.F. MTTLDA69C06H501D
 - ME.DI.COM. S.R.L.: Unicredit Banca S.p.A., Agenzia Bari-Poggiofranco, IBAN IT 77 G 02008 04028 000010699162. Le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato è Maria Genchi, C.F. GNCMRA56R55A662U, nata a BARI il 15/10/1956, residente a BARI 70125 in Via Conte G. Giusso n. 3.
2. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.
3. la fattura, in particolare, deve contenere un dettaglio delle voci giustificative di pagamento che corrisponda a quanto indicato in sede di gara, ovvero a ulteriori precisazioni laddove prescritte nella allegata documentazione di gara. La mancanza di tale dettaglio, non consentendo alla SA le verifiche necessarie per la liquidazione, renderà nulla la fatturazione, con obbligo per il fornitore di immediata emissione di analogo nota di credito.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni

venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dalla Amministrazione contraente.
6. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel precedente comma, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio di interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato del saggio marginale del 7% così come previsto dalla direttiva 2000/35/CE.

Art.17. Divieto di cessione del contratto

, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione contraente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art.18. Cessione del credito derivante da contratto

La cessione dei crediti derivanti da contratto è prevista nei limiti e nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.19. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni oggetto del presente contratto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art.20. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, (di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza) di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25 (Trattamento dei dati personali), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.L. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Art.21. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – mediante il documento di gara "Mod_Compliance_Fornitori_GDPR_Debellis" presentato in sede di gara e prima della sottoscrizione del presente Contratto – delle informazioni previste dal GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.
2. L'Amministrazione contraente tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.
3. Il Fornitore acconsente che i dati conferiti siano trattati in forma anonima, ad eccezione del proprio nominativo e del prezzo di aggiudicazione, che potranno essere diffusi tramite il sito internet della SA ed ovvero con altre forme di pubblicità previste per legge. La trasmissione dei dati dal Fornitore all'Amministrazione Contraente avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.L. 101/2018.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.L. 101/2018 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.22. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare su indicati contratti collettivi

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la RTI aggiudicataria anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale in oggetto.

All'avvio del servizio, il fornitore produrrà l'elenco del personale che verrà impiegato nella erogazione del servizio, nelle diverse mansioni. L'elenco dettaglierà i dati personali, le qualifiche professionali, il campo di lavoro di impiego, gli orari di servizio. La AC, attraverso il suo Referente, esprimerà formalmente la propria accettazione. Dopo la avvenuta accettazione, il personale potrà essere impiegato alle condizioni seguenti.

Non potrà essere effettuata alcuna sostituzione di personale rispetto a quanto comunicato all'avvio del servizio, senza previa autorizzazione del Responsabile del servizio di parte AC.

Art.23. Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione di diritto, in caso di grave inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nella proposta tecnico – organizzativa, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In caso di risoluzione del contratto, la Amministrazione potrà affidare la fornitura al concorrente classificatosi al successivo posto nella definitiva classifica di gara, addebitando alla RTI inadempiente la differenza tra le due offerte, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno, nei seguenti casi:
 - o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - o mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;
 - o ritardo superiore a 45 giorni nella attivazione del Servizio rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;
 - o mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto nel presente contratto;
 - o mancata prestazione della garanzia durante la vigenza del Contratto;
 - o negli altri casi di cui agli articoli, 16 (Fatturazione e pagamenti), 17 (Divieto di cessione del contratto), 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore) 20 (Riservatezza).
 - o Qualora le informazioni prefettizie inerenti gli accertamenti antimafia non pervenissero nei termini previsti, l'Amministrazione contraente potrà procedere alla stipula del contratto sottoponendolo alla condizione risolutiva espressa. Nel caso in cui le informative successivamente ricevute dovessero risultare negative la Amministrazione interessata potrà recedere dal contratto.

Art.24. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.
4. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art.25. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art.26. Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art.27. Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.



2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il presente Contratto viene sottoscritto in tre esemplari, ognuno dei quali viene ritenuto un originale, che tuttavia insieme costituiscono un unico e lo stesso strumento.

Il presente Contratto si compone di 18 pagine numerate da 1 a 18, ciascuna siglata dalle due parti e questa ultima firmata per esteso.

Per il Fornitore

L'Amministrazione Contraente
Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da

_____ TOMMASO ANTONIO STALLONE _____

C = IT

Il sottoscritto dott. Armando Ardesi, quale Direttore Generale e Amministratore Delegato della Polygon S.p.A., Mandataria del RTI Polygon S.p.A. POLYGON S.p.A. (sede legale in Roma (00142) Via Laurentina, 456/458, partita I.V.A. 06915071002) - ME.DI.COM. s.r.l. (sede legale in BARI (70124) Viale De Laurentis, 21/V, partita I.V.A. 03470130729), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 5 – Contratto: luogo dell'adempimento, termine per l'adempimento, esecuzione;

Art. 6 – Condizioni del Servizio;

Art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;

Art. 12 – Penali;

Art. 13 – Cauzione;

Art. 15 – Corrispettivi;

Art. 16 – Fatturazioni e pagamenti;

Art. 23 – Risoluzione del contratto;

Art. 26 – Foro competente.

_____, li _____

Per il Fornitore
Amministratore Delegato e Direttore Generale della
Polygon S.p.A., Mandataria del RTI Polygon S.p.A.
POLYGON S.p.A. - ME.DI.COM. s.r.l.
(dott. Armando Ardesi)

Per l'Amministrazione Contraente
Il Legale Rappresentante pro tempore nonché
Direttore Generale dell'Ente
(Dott. Tommaso Antonio Stallone)

Firmato digitalmente da

_____ TOMMASO ANTONIO STALLONE _____

C = IT

